Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2026, n. 5-3288
"Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027. Priorità 1. Obiettivo Specifico 1.6. Azione 2 ''Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e dei Siti Natura 2000''. D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024. Disposizioni per l'attuazione dell'Azione 2 a ''Titolarità regionale'' tramite la realizzazione di un progetto...

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **200** Adunanza 16 NOVEMBRE 2026

Il giorno 16 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 5-3288/2026/XII

OGGETTO:
"Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027. Priorità 1. Obiettivo Specifico 1.6. Azione 2 “Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e dei Siti Natura 2000”. D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024. Disposizioni per l’attuazione dell’Azione 2 a “Titolarità regionale” tramite la realizzazione di un progetto di ricerca. Dotazione finanziaria di euro 55.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:
il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 giugno 2021 ha approvato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare, all’articolo 71, paragrafo 3, stabilisce che l’Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi (O.I.) che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l’Autorità di Gestione e gli O.I. sono registrati per iscritto;
il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 luglio 2021, a modifica del regolamento (UE) 2017/1004, istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, che è composto da quattro priorità, articolate in Obiettivi Specifici, a cui si aggiunge l’Assistenza tecnica, come di seguito riportato:
- Priorità 1 “promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”;

- Priorità 2 “promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione”;
- Priorità 3 “consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura”;
- Priorità 4 “rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile”;
- Priorità AT “Assistenza Tecnica”;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione europea del 19 gennaio 2022, disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione; la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, ha approvato il Programma nazionale "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, come successivamente modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 3582 final del 24 maggio 2024 e dalla decisione di esecuzione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;

l’intesa sancita ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 428/1990, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Accordo multiregionale, tra l’Autorità di gestione e gli organismi intermedi, per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA)”, nell’ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027” (rep. atti n. 88/CSR del 19 aprile 2023) ha, tra l’altro, approvato la ripartizione del finanziamento UE tra le Regioni, attribuendo alla Regione Piemonte uno stanziamento complessivo di € 1.529.710,00, di cui € 764.855,00 in quota UE;

nell’ambito di tale accordo è stata, tra l’altro, disposta istituzione del Tavolo Istituzionale FEAMPA, tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi, quale organo di coordinamento politico-amministrativo;

il Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MASAF, in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMP Italia 2021-2027, con il decreto del 29 maggio 2023 ha istituito il suddetto Tavolo, il cui scopo è garantire il coordinamento strategico ed operativo tra gli Interventi di competenza centrale, regionale e concorrente, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni;

il “Programma Nazionale FEAMPA - Programma per l’Italia 2021-2027” individua le Regioni quali Organismi Intermedi per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al programma nel suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;

con il decreto ministeriale n. 591550 del 24 ottobre 2023 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritta a settembre 2023, in conformità a quanto previsto dall’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona del Direttore Generale, e la Regione Piemonte, in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio, nella persona della Responsabile del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, con cui vengono disciplinati i rapporti giuridici tra le Parti sia nell’ambito delle tipologie di intervento gestite con competenza condivisa tra le stesse, sia nell’ambito degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli Organismi Intermedi, così come indicate nell’Allegato (Tabella 2) dell’Accordo Multiregionale;

la Giunta regionale con la deliberazione n. 6-77 del 2 agosto 2024 ha, tra l’altro, individuato, nell’ambito del Programma Nazionale del “Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027”, gli interventi relativi agli Obiettivi Specifici delle Priorità 1

“Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”, Priorità 2 ”Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione” e Priorità AT “Assistenza Tecnica”, come riportati nel Piano Finanziario allegato alla medesima deliberazione, per un importo complessivo pari a € 1.529.710,00;
il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (DIQPAI), Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (DG PEMAC-PEMAC 4), con nota prot. n. 0333068 del 18 luglio 2025, ha comunicato la chiusura della consultazione per iscritto avviata con nota prot. n. 0290011 del 26.06.2025, con l’approvazione dei documenti relativi alla revisione delle Disposizioni attuative delle schede di azione ricadenti negli Obiettivi Specifici 1.1, 1.2, 1.6, 2.1 e 2.2.;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 66/2025 ha approvato il regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.
Richiamato che, con il decreto direttoriale n. 60081 del 7 febbraio 2024, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (DIQPAI), Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (DG PEMAC-PEMAC 4) ha approvato ed adottato il “Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione del PN FEAMPA 21-27”, trasmesso con nota prot. n. 67767 del 12 febbraio 2024 per la conseguente definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi Intermedi (OI).
Dato atto che, tenuto conto che ciascun O.I. è chiamato a redigere il proprio Manuale, sulla base e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Manuale dell’Autorità di Gestione apportando gli opportuni adattamenti, al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze dell’O.I. medesimo, con la determinazione dirigenziale n. 757/A1715A/2024 del 1° ottobre 2024, è stato approvato il “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione”, che illustra le procedure per la gestione ed il controllo adottate dall’Organismo Intermedio, Regione Piemonte, per gli interventi delegati dall’Autorità di Gestione del Programma Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.
Dato atto, inoltre, il suddetto Manuale, con riferimento alla categoria di intervento denominata “Titolarità”, per la quale il beneficiario del finanziamento, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni è l’AdG (c.d. a titolarità centrale) del FEAMPA e/o gli OO.II. (c.d. a titolarità regionale/provinciale), dispone che:
- l’Amministrazione può realizzare gli interventi tramite “Soggetti Attuatori”, da selezionare nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- nel caso di accordi tra pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 15 della legge n. 241/1990, in considerazione della natura di tali accordi che prevede l’esercizio congiunto di un’attività di interesse comune, tutte le Amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti e/o enti concedenti che sottoscrivono tale accordo sono beneficiarie del sostegno previsto dal PN FEAMPA 2021/2027, in quanto parimenti responsabili dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione degli interventi cofinanziati dal fondo, sulla base di quanto disposto nell’accordo medesimo.
Richiamato che:
il PN FEAMPA Italia 2021-2027, tra le Priorità, contempla la Priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”, tra i cui obiettivi specifici, è declinato l’OS 1.6. “Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici”, che si realizza, tra l’altro, tramite l’Azione 2 “Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e dei Siti Natura 2000”;
la citata DGR n. 6-77 del 2 agosto 2024, con riferimento al suddetto Obiettivo Specifico 1.6, nel Piano Finanziario ad essa allegato, ha individuato risorse pari a complessivi euro 198.312,00, di cui

euro 29.747,00 di quota regionale.
Premesso, inoltre, che il Tavolo Istituzionale FEAMPA in data 25 settembre 2024 ha approvato le disposizioni attuative dell'Azione 2, "Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree marine protette e dei Siti Natura 2000", OS 1.6, Priorità 1, del Programma operativo FEAMPA 2021-2027, che, in particolare, prevede che:
tra le operazioni attivabili, si sostengono investimenti finalizzati ad attività di studio e ricerca di base e sul campo in Aree Marine Protette e nei Siti Natura 2000, finalizzate alla gestione e monitoraggio di tali siti, al ripristino e miglioramento degli ambienti marino-costieri, alla protezione e conservazione delle risorse biologiche marine, a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, al raggiungimento del buono stato ecologico, nonché alla condivisione di best practice innovative sulla sostenibilità ambientale;
tra i soggetti ammissibili, include gli Enti gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne;
la modalità attuativa è anche a "Titolarità" realizzabile anche mediante il ricorso ad accordi di collaborazione;
tra i criteri, è prevista l'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
Richiamato, inoltre, che la legge regionale n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha posto le basi dell'organizzazione del sistema delle aree protette regionali affidandone la gestione ad Enti strumentali di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della stessa, includendo, tra gli altri l'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime (articolo 12).
Preso atto che il suddetto Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime ha inviato (nota prot. n. 7559 del 04 settembre 2026) al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" una proposta di collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo "Caratterizzazione genetica, verifica e miglioramento dello stato di conservazione della fauna ittica nel bacino alpino del fiume Tanaro per la riqualificazione degli ecosistemi fluviali nei Siti Natura 2000".
Dato atto che il citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha verificato che:
l'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime è in possesso di tutti i requisiti e delle caratteristiche previsti dalle citate disposizioni attuative per il riconoscimento della qualità di soggetto beneficiario dell'intervento;
il suddetto progetto è finalizzato al miglioramento dello stato ecologico degli ecosistemi fluviali nelle Aree Natura 2000 del bacino alpino del Tanaro, alla tutela attiva delle popolazioni ittiche autoctone d'interesse conservazionistico, al superamento delle lacune conoscitive su distribuzione, consistenza e struttura genetica della fauna ittica, alla definizione delle basi tecnico-scientifiche per i futuri interventi di ripristino, al raccordo con il quadro normativo di livello europeo, nazionale e regionale ed alla promozione di un percorso partecipativo di responsabilizzazione degli attori locali;
tali obiettivi rispondono alle indicazioni del Piano regionale per la tutela della fauna acquatica e dell'esercizio della pesca (DCR n. 101-33331/2015), che impone una rigorosa programmazione dei ripopolamenti orientata alla tutela degli endemismi e delle forme autoctone;
in tale contesto, l'indirizzo unitario delle operazioni negli impianti ittiogenici e la corretta gestione genetica dei riproduttori risultano indispensabili per omogeneizzare gli interventi sul territorio regionale e garantire la conservazione della biodiversità;
tale progetto risulta rientrare nell'ambito operativo della sopra richiamata Azione 2, Obiettivo Specifico 1.6, Priorità 1, la cui attuazione avviene "a titolarità regionale", per la quale il Manuale di cui alla DD n. 757/A1715A/2024 del 1° ottobre 2024, prevede il ricorso agli accordi di collaborazione istituzionale ex articolo 15 della legge n. 241/1990.
Dato atto, inoltre, che il medesimo Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", in data 17 settembre 2026 (prot. n. 19919/A17010A) ha provveduto a trasmettere il sopra citato progetto al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

(DIQPAI), Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (DG PEMAC-PEMAC 4), per un parere sull'ammissibilità degli interventi e le relative spese.
Preso atto che, come da verifiche del medesima Settore regionale, entro il termine indicato nella suddetta nota, non è pervenuta alcuna osservazione o memoria contraria.
Richiamato che:
ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti per obiettivi di interesse comune è esclusa dall'ambito di applicazione del medesimo Codice, purché sia svolta esclusivamente tra soggetti pubblici con effettiva partecipazione collaborativa priva di sinallagma, realizzi una convergenza sinergica non a beneficio esclusivo di una sola amministrazione e le attività interessate siano svolte sul mercato aperto in misura inferiore al 20 per cento.
Dato atto che il citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", tenuto conto che vi è un interesse comune a collaborare alla realizzazione delle attività di cui sopra, per sviluppare congiuntamente iniziative nell'ambito della difesa del patrimonio ittico e della tutela degli ecosistemi acquatici e fauna acquatica sia per contenere i costi e sia per pervenire a risultati d'interesse per la collettività con positive ricadute sulla fauna acquatica del territorio piemontese, ha ravvisato che sussistono i requisiti per prevedere, in conformità alle indicazioni operative, di cui al "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione", la sottoscrizione di accordo di collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, stimando una dotazione finanziaria di euro 55.000,00, a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese, a fronte del costo totale di euro 72.792,60 (comprensiva di IVA).
Visti:
il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.
Viste:
la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",
la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;
la legge regionale n. 17/2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026, di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie.
Richiamata la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 ed in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze).
Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 55.000,00, di cui euro 8.250,00 di quota di cofinanziamento regionale, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026:

- per € 27.500,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 152574/2026 (Missione 16 - Programma 1602) fondi europei - fondi freschi;

- per € 19.250,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 152576/2026 (Missione 16 - Programma 1602) fondi statali - fondi freschi;
- per € 8.250,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 152572/2026 (Missione 16 - Programma 1602) fondi regionali - fondi freschi.

Richiamata la D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.
Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, nell'ambito del "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, in conformità alla DGR n. 6-77 del 2 agosto 2024 ed al Manuale delle disposizioni attuative dell'Azione 2 approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMPA in data 25 settembre 2024, l'attivazione della collaborazione istituzionale con l'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime per l'attuazione "a titolarità regionale" dell'Azione 2 "Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e dei Siti Natura 2000", Obiettivo Specifico 1.6 "Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici", Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche", tramite la realizzazione del progetto di ricerca da questo presentato (come sopra rappresentato) denominato "Caratterizzazione genetica, verifica e miglioramento dello stato di conservazione della fauna ittica nel bacino alpino del fiume Tanaro per la riqualificazione degli ecosistemi fluviali nei Siti Natura 2000", con una dotazione finanziaria di euro 55.000,00, a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese.
Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a euro 55.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, nell'ambito del "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, in conformità alla DGR n. 6-77 del 2 agosto 2024, ed al Manuale delle disposizioni attuative dell'Azione 2 approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMPA in data 25 settembre 2024, l'attivazione della collaborazione istituzionale con l'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime per l'attuazione "a titolarità regionale" dell'Azione 2 "Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e dei Siti Natura 2000", Obiettivo Specifico 1.6 "Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici", Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche", tramite la realizzazione del progetto di ricerca da questo presentato (come in premessa rappresentato) denominato "Caratterizzazione genetica, verifica e miglioramento dello stato di conservazione della fauna ittica nel bacino alpino del fiume Tanaro per la riqualificazione degli ecosistemi fluviali nei Siti Natura 2000", con una dotazione finanziaria di euro 55.000,00, a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese;

- di demandare al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 55.000,00, di cui € 8.250,00 di quota di cofinanziamento regionale, trova copertura finanziaria sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, come in premessa puntualmente dettagliato;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".